



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo – Economia

APPUNTO

OGGETTO: A.S. 452 - Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Servizio del Bilancio	Governo
Articolo 1, commi 1 e 2 (Proroga di autorizzazioni ad assumere nel comparto sicurezza-difesa e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)	
<p>Per i profili di quantificazione, andrebbe chiarito in quali termini si applichi a dieci anni di distanza la proroga della possibilità di assumere nel 2013 con percentuali innalzate dal 20 al 50 per cento della spesa relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente. Pertanto, andrebbe confermato che i reclutamenti avverranno nel quadro dei soli fabbisogni assunzionali previsti dall'apposito piano triennale, nonché richieste rassicurazioni in merito all'assenza di riflessi immediati sui tendenziali di spesa redatti secondo il criterio della legislazione vigente, a ragione della rimodulazione delle originarie autorizzazioni di spesa.</p> <p>In proposito, si osserva che le istruzioni metodologiche formulate dal Dipartimento della R.G.S. in tema di formulazione delle previsioni a legislazione vigente da iscriverne nel bilancio di previsione 2022/2024, consentirebbero alle Amministrazioni il mantenimento in bilancio dei resti relativi ai budget assunzionali limitatamente a quelli maturati nell'ultimo quinquennio, dovendo ritenersi già andate in economia le eventuali dotazioni ancora residue relative ai budget assunzionali</p>	<p>Al riguardo, si conferma che i reclutamenti avverranno nel quadro dei soli fabbisogni assunzionali previsti dall'apposito piano triennale e che le disposizioni in questione, limitandosi a prorogare di un anno le facoltà assunzionali già maturate e disponibili a legislazione vigente, ferme restando le unità di personale assumibili, non incidono sulle previsioni di spesa scontate ai fini dei tendenziali di finanza pubblica.</p> <p><u>Con specifico riferimento ai profili afferenti al personale appartenente ai vari ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno</u>, con riferimento all'art. 1, comma 2, lett. a), che prevede la proroga del termine per le assunzioni di personale a tempo indeterminato in relazione alle cessazioni di servizio verificatesi dal 2013 al 2020, si rappresenta che, in relazione alle singole annualità, occorre procedere alle seguenti assunzioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Cessazioni anno 2016 (<i>budget</i> 2017) dPCM 10 ottobre 2017: 1 unità di Area III, posizione economica F1;b) Cessazioni anno 2017 (<i>budget</i> 2018) dPCM 24 aprile 2018: 41 unità carriera prefettizia (VPA); 14 unità di Area III, posizione economica F1;c) Cessazioni anno 2018 (<i>budget</i> 2019) dPCM 20 agosto 2019: 10 dirigenti di seconda fascia; 697 unità di Area III, posizione economica F1;

riguardanti le annualità precedenti. In tale senso la norma in esame potrebbe produrre un ampliamento delle capacità assunzionali.

- d) Cessazioni anno 2020 (*budget 2021*) autorizzazione richiesta su PTFP 2020/2022: 159 unità carriera prefettizia (VPA); 10 dirigenti di seconda fascia; 735 unità di Area II, posizione economica F2;
- e) Cessazioni anno 2021 (*budget 2022*) autorizzazione richiesta su PTFP 2020/2022: 15 unità carriera prefettizia (VPA); 16 dirigenti di seconda fascia; 913 unità di Area III, posizione economica F1; 345 unità di Area II, posizione economica F2;

Si ribadisce, come sopra già asserito in termini di premessa, che tali reclutamenti avverranno nell'ambito dei soli fabbisogni assunzionali previsti dall'apposito piano triennale.

Inoltre, vengono mantenuti nel bilancio di previsione 2022/2024 i resti relativi ai *budget* assunzionali, limitatamente a quelli mantenuti nell'ultimo quinquennio, che vengono indicati nelle seguenti tabelle:

Budget 2017 (cessazioni 2016) DPCM 10/10/2017

Qualifica	Unità da assumere	Costo
Area III F1	1	€ 37.221,85
TOTALE		€ 37.221,85

Budget 2018 (cessazioni 2017) DPCM 24/4/2018

Qualifica	Unità da assumere	Costo
Carriera prefettizia (VPA)	41	€ 4.237.970,74
Area III F1	14	€ 542.215,80
TOTALE		€ 4.780.186,54

Budget 2019 (cessazioni 2018) DPCM 20/8/2019

Qualifica	Unità da assumere	Costo
-----------	-------------------	-------

Dirigenti seconda fascia	10	€ 606.671,50
Area III F1	697	€ 23.402.674,13
TOTALE		€ 24.009.345,63

Budget 2021 (cessazioni 2020) DPCM 29/3/2022

Qualifica	Unità da assumere	Costo
Carriera prefettizia (VPA)	159	€ 10.449.922,02
Dirigenti seconda fascia	10	€ 630.513,70
Area II F2	735	€ 21.228.328,80
TOTALE		€ 32.308.764,52

Budget 2022 (cessazioni 2021) DPCM 29/3/2022

Qualifica	Unità da assumere	Costo
Carriera prefettizia (VPA)	15	€ 985.840,65
Dirigenti seconda fascia	16	€ 1.009.124,16
Area III F1	913	€ 30.724.193,83
Area II F2	65	€ 1.877.335,85
Area II F2	280	€ 8.086.985,20
TOTALE		€ 42.683.479,69

per un costo totale di € 103.818.998,23.

Articolo 1, comma 3 (Proroga di termini per assunzioni presso amministrazioni dello Stato)	
Per i profili di quantificazione, riprendendo considerazioni già formulate a suo tempo in occasione della precedente proroga, dati i numerosi rinvii già intervenuti, andrebbero richiesti chiarimenti circa gli effetti della proroga in esame rispetto alle previsioni di spesa scontate dai tendenziali di spesa per il triennio 2022/2024 e a decorrere, ai sensi della legislazione vigente.	Al riguardo, si conferma che la proroga dei termini di espletamento delle suddette procedure concorsuali è compatibile con il profilo di spesa già scontato nelle previsioni tendenziali in relazione alle assunzioni previste, poiché detta proroga non incide sulle autorizzazioni di spesa concesse a legislazione vigente.
Articolo 1, comma 4 (Proroga del termine per l'assunzione di 102 unità da parte del Ministero delle Imprese e del made in Italy (Lett.a); Proroga di termini in materia di facoltà assunzionali di personale del Ministero dell'interno (Lett. b); Proroga di termini in materia di facoltà assunzionali di personale dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze (Lett. c))	
Per i profili di quantificazione, considerando che la disposizione determina la salvaguardia delle procedure assunzionali già autorizzate nel 2018, andrebbero richiesti elementi di chiarificazione in merito ai budget assunzionali da ritenersi scontati ai sensi della legislazione vigente nell'ambito delle previsioni di stanziamento iscritte nel bilancio 2022/2024 e a decorrere. Si rinvia alle considerazioni formulate al comma 1.	Al riguardo, si conferma che la proroga di un anno dei termini di espletamento delle previste procedure concorsuali è compatibile con il profilo di spesa già scontato nelle previsioni tendenziali in relazione alle assunzioni previste, poiché detta proroga non incide sulle autorizzazioni di spesa concesse a legislazione vigente. <u>Con specifico riferimento ai profili inerenti alle procedure assunzionali da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy</u> , si evidenzia quanto segue. In riferimento ai rilievi formulati all'articolo 1, comma 4, relativi alla Legge 145/2018, si conferma che i reclutamenti avverranno nel quadro del fabbisogno del personale previsto dall'ultimo PTFP nell'ambito del PIAO 2022-24 (28 giugno 2022) coerentemente con i precedenti (PTFP 2019-21 art. 8, PTFP 2020-22 art. 9 e PTFP 2021-23 art 7). Nello specifico, ad oggi, la situazione delle assunzioni delle 102 unità previste dalla suddetta Legge è la seguente: per le 2 unità dirigenziali la procedura si è conclusa per le 80 unità di TA-F1 si è proceduto al reclutamento di 6 unità mediante concorso unico Ripam 290 funz amm.vi, per le restanti 74 unità la procedura di reclutamento è in fase di conclusione tramite concorso RIPAM 225 tecnici le cui prove di esame sono state espletate. per le 20 unità di SA-F2 è stato richiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica - e si è attualmente in attesa- l'avvio della procedura concorsuale tramite concorso RIPAM. <u>Con specifico riferimento ai profili inerenti alle procedure assunzionali da parte del Ministero dell'interno</u> , si evidenzia quanto segue L'articolo 1, comma 4, lett. b), dispone la proroga al 31 dicembre 2023 delle assunzioni

previste dall'art. 1, comma 313, della legge n. 145/2018.
 Al riguardo, si conferma che i reclutamenti avverranno nell'ambito dei soli fabbisogni assunzionali previsti dall'apposito piano triennale.
 Le previste assunzioni rispettano il limite quinquennale come risulta da quanto riportato nella seguente tabella.

Qualifica	Unità da assumere	Costo
Carriera prefettizia (VPA)	50	€ 4.476.390,00
Dirigenti seconda fascia	4	€ 449.754,56
Area II F2	245	€ 9.192.527,40
TOTALE		€ 14.118.671,96

**Articolo 1, commi 9-11
 (Differimento di termini per assunzioni di personale per arsenali e stabilimenti militari (co. 9); Proroga per assunzioni di personale civile da parte del Ministero della difesa) (co. 10); Assunzioni Arsenale militare di Taranto (co. 11))**

Per i profili di quantificazione, andrebbero richieste delucidazioni in merito alla considerazione dei budget assunzionali contemplati nel bilancio 2022/2024 ai sensi della legislazione vigente.
 Si rinvia alle considerazioni formulate sul comma 1.

Si conferma che la rimodulazione dei termini temporali di cui alle disposizioni in oggetto è volta a prorogare, esclusivamente, il termine ultimo entro il quale dovrà avvenire l'assunzione in servizio - a tempo indeterminato - dei vincitori delle procedure selettive previste dalle disposizioni legislative richiamate i cui bandi di concorso, peraltro, sono già pubblicati o in via di pubblicazione. Si tratta, in definitiva, di impegni di spesa già autorizzati, ma che non hanno determinato, a oggi, effettivi esborsi a carico del bilancio dello Stato.

**Articolo 1, comma 15
 (Proroga dei termini di procedure concorsuali del personale del Ministero dell'interno)**

Per i profili di quantificazione, andrebbero richiesti elementi di chiarificazione in merito ai budget assunzionali considerati nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2022/2024 e a decorrere.

L'articolo 1, comma 15, prevede che le procedure concorsuali autorizzate con i d.d.P.C.M. ivi indicati possano essere espletate sino al 31 dicembre 2023.
 Quanto ai richiesti profili di quantificazione, si riportano nella tabella seguente gli stanziamenti previsti nel bilancio 2022/2024:

Qualifica	Unità	Costo	Decreto di autorizzazione
Carriera prefettizia	16	€ 1.051.563,36	DPCM 29/3/2022

	(VPA)			
	Dirigenti seconda fascia	10	€ 1.137.083,20	DPCM 24/4/2018
		26	€ 1.639.826,76	DPCM 29/3/2022
	Area III F1	199	€ 7.707.210,30	DPCM 24/4/2018
		39	€ 1.309.475,31	DPCM 20/8/2019
		913	€ 30.724.193,83	DPCM 29/3/2022
	Area II F2	280	€ 8.086.985,20	DPCM 29/3/2022
		15	€ 501.568,35	DPCM 20/8/2019
	TOTALE		€ 52.157.906,31	

Articolo 1, comma 22

(Contratti di collaborazione per tutoraggio presso la Scuola nazionale dell'amministrazione)

Per i profili di quantificazione, premesso che la SNA è dotata di autonomia contabile e di bilancio, andrebbe confermato che il differimento del termine di effettuazione dei reclutamenti ivi previsti al 2023, sia compatibile con il budget assunzionale considerato nell'ambito degli stanziamenti iscritti nel proprio bilancio per il triennio 2022/2024.

Al riguardo, si conferma che la proroga del termine entro il quale la SNA è autorizzata ad avvalersi dei rapporti di collaborazione per tutoraggio è compatibile con gli stanziamenti presenti nel bilancio SNA, all'interno del quale sono disponibili le risorse finanziarie atte a garantire la copertura.

Articolo 2, comma 2, lett. a)

(Proroga validità graduatorie vigili del fuoco per personale volontario del Corpo)

Andrebbe confermato che i reclutamenti in esame sono effettuati nel pieno rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile delle amministrazioni interessate.

Al riguardo, si conferma che i reclutamenti in parola sono effettuati nel pieno rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria.

Articolo 2, comma 2, lett. c) e comma 9

(Proroga utilizzo risorse del contributo economico di personale Forze armate, polizia e VVFF)

Va osservato che la proroga consente la conservazione nel 2023 delle risorse non spese nel 2022, in deroga all'ordinaria disciplina di contabilità per cui le risorse correnti non impegnate entro la chiusura dell'esercizio finanziario costituiscono economie, senza possibilità di trasporto all'esercizio successivo.

Per i profili di copertura si rileva che il ricorso alla compensazione a carico del fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali non si

In relazione ai profili di copertura si segnala che con la riduzione del citato fondo è stata prevista la copertura degli oneri in termini di fabbisogno e di saldo netto da finanziare così come già disposto in altri provvedimenti legislativi.

<p>presenta in linea con la disciplina contabile vigente: atteso che la dotazione del relativo capitolo è classificato come in conto capitale (a fronte di un onere che la norma qualifica espressamente come di parte corrente).</p>	
<p>Articolo 2, comma 4 (Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni)</p>	
<p>Trattandosi di verifiche prevalentemente a carico di enti pubblici, andrebbe chiarito se la necessità di un'ulteriore proroga dei termini discende da una carenza di finanziamenti per tali attività e se quindi vi sono risorse adeguate per rispettare il nuovo termine stabilito dalle norme.</p>	<p>Al riguardo, si conferma che la necessità di un'ulteriore proroga dei termini, previsti dalla disposizione in esame, non discende da una carenza di finanziamenti per tali attività e che, quindi, vi sono risorse adeguate per rispettare il nuovo termine stabilito dalle norme.</p> <p>Nel dettaglio, la proroga del termine ultimo per adempiere all'obbligo di verifica di vulnerabilità sismica degli edifici di interesse strategico, delle opere infrastrutturali per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso è destinata ai proprietari di immobili, aventi tanto natura pubblica che privata. La necessità di proroga discende dalla necessità di assicurare un ulteriore lasso temporale ai proprietari di detti immobili, avviando le attività necessarie ovvero completando quelle già poste in essere.</p>
<p>Articolo 2, commi 7 e 8 (Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)</p>	
<p>Per i profili di quantificazione, pur considerando l'esposizione in RT dei dati e parametri, nonché delle ipotesi considerate ai fini della quantificazione degli oneri relativi al prosieguo, per il primo bimestre 2023, dell'accoglienza dei profughi minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina a fronte di quelli a suo tempo indicati, appare indispensabile la richiesta di alcuni chiarimenti alla luce dei caveat previsti per i contenuti della RT dall'articolo 17, comma 3, terzo periodo della legge di contabilità.</p> <p>Andrebbero preliminarmente richiesti elementi a conferma della prudenzialità del dato assunto dalla RT circa i minori stranieri non accompagnati (MSNA) che si prevede arrivino nel territorio nazionale nel periodo in questione (primo bimestre 2023).</p> <p>In merito poi agli oneri previsti per assicurare la funzionalità della struttura di supporto al Commissario delegato per il medesimo primo bimestre 2023, nulla avendo a riferire in merito alla platea delle unità considerate dalla RT (n. 7 unità non dirigenziali da Agenzie di somministrazione e n.10 unità dirigenziali (Area I o carriera</p>	<p><u>In relazione ai profili di quantificazione</u>, si rappresenta quanto segue.</p> <p>Il criterio prudenziale risulta pienamente confortato dalle rilevazioni numeriche relative ai MSNA provenienti dall'Ucraina risultanti dal report del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali se si considera che, alla data del 16 gennaio 2023, risultano 4188 MSNA in affido familiare e 767 MSNA accolti in strutture autorizzate o accreditate, in diminuzione, quindi, rispetto ai 4271 in affido familiare e 782 in strutture autorizzate rilevati alla data del 1.12.2022, confermandosi, pertanto, una prosecuzione della tendenza in decremento registratasi sin dall'ottobre 2022.</p> <p>In relazione alla composizione prevista del contingente di personale dirigenziale dell'Area I (n. 3 unità) e della carriera prefettizia (n. 7 unità), si evidenzia che la predetta composizione è stata definita considerando le esigenze connesse al supporto ritenuto necessario per lo svolgimento delle funzioni del Commissario delegato. In particolare, per lo svolgimento delle cennate funzioni commissariali, in relazione alla natura e tipologia delle procedure amministrative finalizzate alla corresponsione ai Comuni del contributo previsto dall'articolo 31-<i>bis</i> del d.l. 21/2022, si è ritenuto preponderante il supporto di professionalità in materia giuridica ed amministrativa (unità carriera</p>

prefettizia)) e pur ritenendo congrui i parametri a valore considerati a tal fine nel calcolo degli oneri dalla RT, andrebbero comunque richieste delucidazioni in merito alla composizione prevista del contingente di personale dirigenziale dell'Area I (n. 3 unità) e della carriera prefettizia (n. 7 unità) nonché rassicurazioni circa l'applicabilità a tali incarichi di unità di personale dirigenziale già previste in organico, e in considerazione dei fabbisogni previsti ai sensi della legislazione vigente dalle rispettive Amministrazioni.

Quanto ai dati relativi agli effetti indotti per l'erario, puntualmente riportati nel prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto, andrebbero comunque richiesti i prospetti di calcolo con l'indicazione delle aliquote applicate.

In merito alla compensazione del maggior onere previsto per il proseguimento dell'assistenza ai minori non accompagnati, la RT evidenzia poi che il risparmio di spesa che si prevede di realizzare nel 2022 nell'impiego delle risorse è di per sé sufficiente a garantire la predetta copertura finanziaria del nuovo onere. Tuttavia, si evidenzia che l'utilizzo per il 2023 di risorse inizialmente stanziato per il solo 2022, configura il sostanziale superamento del principio di "annualità" del bilancio.

A tale proposito, va evidenziato che stanziamenti di bilancio di parte corrente che in tutto o in parte non risultino formalmente corredati di impegno contabile al termine dell'esercizio, dovrebbero opportunamente formare oggetto di economie di spesa le quali, a rigore, dovrebbero essere già contemplate dai saldi tendenziali di finanza pubblica, essendo riferibili ad autorizzazioni legislative di spesa indicate per ciascuna delle annualità contemplate nel bilancio di competenza, in relazione ai capitoli corrispondenti. Pertanto, la riconosciuta possibilità di "trasporto" di quota parte delle risorse già stanziato, e non impegnate, anche alla copertura dei fabbisogni di spesa del nuovo esercizio, ovvero, la creazione di singolari autorizzazioni di spesa biennali, configurano perciò soluzioni che superano la competenza giuridica del bilancio. Parametro, quest'ultimo, che vede proprio nel principio di annualità il passaggio ineludibile che consente le possibilità di un puntuale raccordo tra stanziamenti di bilancio ed autorizzazioni legislative di spesa.

prefettizia) rispetto a quello in materia economico-finanziaria (personale dirigenziale Area I).

Con riferimento alle richieste rassicurazioni circa l'applicabilità ai predetti incarichi di unità di personale dirigenziale già previste in organico, si conferma la predetta applicabilità atteso che, come stabilito dall'articolo 1, comma 2, dell'OCDPC n. 898 del 23 giugno 2022, *“le funzioni di supporto al Commissario delegato da parte del personale di livello dirigenziale individuato ai sensi del comma 1 [personale già in servizio presso il Ministero dell'interno] sono assicurate in aggiunta alle funzioni ordinarie svolte”*.

<p>Quanto infine alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per cui si provvede, per un importo pari a 10.212.305 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, occorre evidenziare che trattasi di risorse di cui andrebbero richieste rassicurazioni in merito alle disponibilità esistenti per le finalità in esame alla data di entrata in vigore del decreto legge, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di eventuali impegni di spesa già programmati per il 2023 a valere del medesimo stanziamento.</p> <p>Ad ogni modo, si segnala che la dotazione del relativo capitolo di bilancio reca previsione di stanziamento di sola cassa ed è classificato nell'ambito delle risorse in conto "investimenti" iscritte nel bilancio dello Stato.</p>	<p><u>In merito alle osservazioni circa la compensazione degli effetti finanziari</u>, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto pari a 10.212.305 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, si rassicura che il predetto fondo presenta sufficienti disponibilità per le finalità in esame alla data di entrata in vigore del decreto legge, nonché adeguatezza delle rimanenti risorse per far fronte ad eventuali impegni di spesa già programmati per il 2023 a valere del medesimo stanziamento.</p>
<p>Articolo 3, comma 6 ((Proroghe degli incarichi dei componenti delle Corti di giustizia tributaria))</p>	
<p>Per i profili di quantificazione, posto che la norma dispone la proroga di un anno dei termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, inerenti la prevista graduale applicazione per i giudici tributari del limite massimo di 70 anni di età rispetto ai 75 anni previsti dalla normativa previgente, andrebbero comunque richieste specifiche indicazioni in merito agli effetti finanziari ipotizzabili in relazione al differimento delle decorrenze ivi già previste alle lettere a)-d) della norma citata, rispetto a quelli da ritenersi già scontati dai tendenziali redatti ai sensi della legislazione vigente dal 2023, nonché in considerazione delle cessazioni annue previste per il 2023/2027.</p> <p>In merito all'affermazione della RT che alla luce delle cessazioni a domanda l'organico sarà comunque nei prossimi anni inferiore rispetto a quello previsto dalla RT allegata alla legge 130/2022 si osserva però che si tratta di un effetto indipendente dalle norme in questione. Si ricorda che la RT aggiornata all'approvazione in prima lettura dell'A.C. 3703 della XVIII Legislatura aveva previsto un onere connesso all'entrata in vigore graduale del nuovo limite di età a 70 anni (la versione iniziale del disegno di legge prevedeva l'entrata in vigore del nuovo limite di età dal 2023), pertanto il differimento di un anno dovrebbe comportare parimenti nuovi oneri che andrebbero evidenziati</p>	<p>Si rappresenta che nel caso della riforma di cui trattasi, la graduale riduzione delle consistenze delle unità di personale in servizio del ruolo ad esaurimento, si contrappone all'incremento graduale dell'organico del nuovo ruolo di magistratura.</p> <p>Tuttavia, in conseguenza dell'ingente numero di cessazioni avvenute nell'ambito del ruolo ad esaurimento nella seconda parte del 2022, l'equilibrio finanziario del provvedimento è assicurato dal fatto che l'organico del predetto ruolo, nonostante la proroga di un anno per la cessazione obbligatoria, si colloca su valori inferiori rispetto a quelli iniziali, idonei a garantire un livello di spesa per stipendi/compensi in linea con le coperture. Si prevede quindi l'insorgere di economie che, prudenzialmente, verranno colte a consuntivo.</p>

<p>e andrebbe confermata la loro copertura negli stanziamenti di bilancio che in teoria avrebbero dovuto essere aggiornati e ridotti in considerazione delle domande di cessazione dal servizio.</p>	
<p>Articolo 3, comma 7 (Proroga dell'operatività della Commissione tecnica per l'esame e l'ammissione delle domande rivolte al Fondo indennizzo risparmiatori)</p>	
<p>Quanto ai profili di copertura, posto che la norma richiama la dotazione del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi iscritto nello stato di previsione del dicastero dell'economia e delle finanze, andrebbero richieste rassicurazioni circa le disponibilità a valere di tale fondo per il 2023, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di eventuali utilizzi già programmati a valere delle medesime risorse per la stessa annualità.</p>	<p>Al riguardo, si rassicura che le disponibilità del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il 2023, presentano sufficienti disponibilità e che le rimanenti risorse sono sufficienti a fronte di eventuali utilizzi già programmati a valere delle medesime risorse per la stessa annualità.</p>
<p>Articolo 3, comma 10 (Limiti alle retribuzioni della Fondazione Enea Tech e Biomedical)</p>	
<p>Posto che la RT non fornisce un quadro puntuale delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica che sono disapplicate per effetto della norma in esame e che giustifica l'assenza di oneri per il fatto che non ci sono ancora parametri di riferimento da applicare per la corretta determinazione dei limiti di spesa, si osserva che la fondazione suddetta ha approvato il bilancio consuntivo relativo al 2021 per cui i parametri di applicazione dal 2023 sarebbero reperibili e andrebbe quantomeno escluso che i risparmi derivanti dalle norme in materia di contenimento della spesa pubblica per tale ente siano già scontati sui saldi.</p>	<p>Al riguardo, come precisato nella RT, si conferma che la previsione in esame si limita a specificare normativamente quanto già espresso, in via interpretativa, dalle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze relative al Bilancio di previsione per gli enti ed organismi, le quali per gli enti di nuova istituzione che non hanno raggiunto la piena operatività, non derivanti da accorpamenti o trasformazioni di enti e organismi preesistenti, prevedono che <i>“non sussistendo un puntuale parametro di riferimento per la corretta determinazione dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente si ritiene, per ragioni di equità, che tale parametro possa essere individuato nei dati contabili risultanti dal primo esercizio in cui si è realizzata la piena operatività della struttura, previa valutazione dell'Amministrazione vigilante. Ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'operatività della struttura può essere determinata dalla costituzione degli organi, dall'acquisizione delle risorse finanziarie e di personale, dall'avvio delle attività inerenti al perseguimento della propria mission istituzionale.”</i> Ciò posto, si ritiene utile rappresentare che la piena operatività - intesa come operatività della struttura a pieno regime - non è riconducibile al generico bilancio consuntivo approvato che, ad ogni buon conto, potrebbe confermare l'avvio dell'operatività in senso stretto e non già la realizzazione della “piena” operatività, la cui valutazione viene effettuata dall'Amministrazione vigilante di riferimento.</p> <p>Infine, si segnala che i risparmi derivanti dalle norme in materia di contenimento della spesa pubblica per tale ente non erano già stati scontati sui saldi, poiché la Fondazione è stata inserita dall'ISTAT nella lista S13 nel mese di settembre 2022 e, pertanto, non è stata considerata nelle previsioni per il 2023 e anni seguenti.</p>
<p>Articolo 5, comma 3</p>	

(Proroga del termine per il reclutamento degli insegnanti di religione cattolica)

Per i profili di quantificazione, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi circa le "ipotesi demografiche e di flussi migratori" contemplati per l'elaborazione delle previsioni, come pure espressamente previsto dall'articolo 17, comma 7, terzo periodo della legge 196/2009.

In merito alle "ipotesi demografiche e di flussi migratori" contemplati per l'elaborazione delle previsioni, si rappresenta quanto segue.

La previsione dei posti vacanti e disponibili negli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e

organico di diritto	scuola dell'infanzia	scuola primaria	scuola I grado	scuola II grado	totale tutti i gradi
	bambini	alunni	alunni	alunni	alunni
2013/14	1.022.564	2.594.425	1.667.288	2.588.093	7.872.370
2014/15	1.013.518	2.591.200	1.646.925	2.615.897	7.867.540
2015/16	991.267	2.580.292	1.645.117	2.632.156	7.848.832
2016/17	972.532	2.568.264	1.635.906	2.629.155	7.805.857
2017/18	944.925	2.534.719	1.636.142	2.635.285	7.751.071
2018/19	912.887	2.493.372	1.626.740	2.639.574	7.672.573
2019/20	895.036	2.438.787	1.626.198	2.630.250	7.590.271
2020/21	873.251	2.382.974	1.612.917	2.636.095	7.505.237
2021/22	841.901	2.311.012	1.582.138	2.664.409	7.399.460
2022/23	816.037	2.254.525	1.552.637	2.649.704	7.272.903

2024/25, illustrata nella relazione tecnica, è stata formulata sulla base dell'andamento della popolazione scolastica, così come registrata al SIDI alla chiusura delle funzioni con cui gli uffici scolastici regionali definiscono l'organico di diritto per l'anno successivo.

L'andamento della popolazione scolastica certamente contiene in sé le ipotesi demografiche e i flussi migratori, riferendosi la grandezza sia agli alunni con cittadinanza italiana che a quelli senza cittadinanza italiana.

Dalla tabella sottostante è possibile verificare il trend in calo del numero di alunni negli ultimi dieci anni.

	<p>Guardando i dati riportati nel documento relativo agli alunni con cittadinanza non italiana, pubblicato sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/pubblicazioni, si può ulteriormente precisare che il fenomeno del calo degli alunni è fortemente condizionato dalla riduzione degli studenti con cittadinanza italiana, risultando il dato degli studenti con cittadinanza non italiana, negli ultimi dieci anni circa, piuttosto stabile o caratterizzato da un aumento lieve se raffrontato al trend degli anni precedenti.</p> <p>La previsione dei posti da bandire, realizzata tenuto conto dell'andamento della popolazione scolastica, è quindi da considerarsi una stima prudenziale.</p>
<p>Articolo 5, comma 9 (Proroga del termine per derogare al numero degli alunni per classe nelle aree colpite da eventi sismici)</p>	
<p>Sui profili di copertura, premesso che la disposizione provvede alla compensazione dei maggiori oneri previsti per il 2023 e il 2024, con una riduzione della dotazione del Fondo per le spese indifferibili iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per i medesimi anni nel bilancio 2022/2024¹, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità ivi esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legge, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei fabbisogni di spesa previsti ai fini indicati dalla normativa vigente per le medesime risorse.</p>	<p>Al riguardo, si confermano le disponibilità esistenti del Fondo per le spese indifferibili iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2022/2024 alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei fabbisogni di spesa previsti ai fini indicati dalla normativa vigente per le medesime risorse.</p>
<p>Articolo 6, comma 2 (Differimento del termine per l'erogazione di somme residue in relazione a mutui concessi da CDP per edilizia universitaria)</p>	
<p>per i profili di quantificazione, va rammentato che parte significativa delle risorse gestite da Cassa depositi e prestiti Spa², per quanto afferente la gestione cd. "separata" (risparmio postale) è gestita nel sistema di Tesoreria Unica e pertanto concorre a formazione e copertura del fabbisogno di cassa del settore statale, per cui andrebbero fornite</p>	<p>Al riguardo nel precisare che la gestione cd. "separata" (risparmio postale) è gestita su conti aperti presso la Tesoreria statale e non "nel sistema di Tesoreria Unica", si conferma la neutralità di effetti della proroga, in quanto gli effetti sono da considerarsi prudenzialmente già scontati sui saldi di finanza pubblica.</p>

¹ Il fondo è iscritto in corrispondenza al capitolo 3076 e recava una dotazione nel bilancio 2022/2024 pari rispettivamente a 382 e 387 milioni di euro.

² Articolo 5 del DL 269/2003.

<p>rassicurazioni in merito alla neutralità di effetti della proroga in esame rispetto ai saldi tendenziali di cassa da considerarsi già scontati ai sensi della legislazione vigente per il medesimo 2023.</p>						
<p>Articolo 7, comma 1 (Commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche)</p>						
<p>per i profili di quantificazione e copertura, pur prendendo atto degli elementi di sintesi forniti dalla RT in merito alla copertura dell'onere previsto per il 2023 che è posta a carico della dotazione del F.U.S.³ iscritta nel bilancio di previsione 2022/2024, andrebbero comunque richieste le coordinate contabili del capitolo/piano gestionale che è specificamente interessato dello stato di previsione del MIBAC, nonché conferme in merito alla piena rimodulabilità delle risorse ivi stanziare per il 2023⁴, a fronte dei fabbisogni di spesa annui, aventi copertura espressamente prevista a valere di tale strumento contabile ai sensi della normativa vigente⁵.</p> <p>Si osserva inoltre che il prospetto riepilogativo dovrebbe riportare l'impatto sui saldi, così come tale impatto era riportato dal prospetto della legge di bilancio 2021 che la presente disposizione modifica.</p>	<p>Si conferma la disponibilità delle risorse del Fondo unico dello spettacolo, ai fini della proroga del commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché la piena rimodulabilità delle stesse risorse.</p>					
<p>Articolo 7, commi 6 e 7 (Grande Progetto Pompei)</p>						
<p>Per i profili di quantificazione, andrebbero richiesti elementi informativi in ordine agli oneri previsti per la struttura di supporto e dei dirigenti previsti per il "Grande progetto Pompei". Come appare di tutta evidenza, trattasi di oneri inderogabili, per cui andrebbe dimostrata la congruità delle risorse previste.</p>	<p>Si riportano le previsioni di spesa per il funzionamento delle Strutture del Grande Progetto Pompei, comprensive degli oneri per il personale dirigente e non.</p> <table border="1" data-bbox="1061 1123 1973 1212" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">Pagamento indennità di cui all'art. 1, comma 1, del</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Indennità per il Direttore generale di progetto</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">€ 45.000,00</td> </tr> </table>			Pagamento indennità di cui all'art. 1, comma 1, del	Indennità per il Direttore generale di progetto	€ 45.000,00
Pagamento indennità di cui all'art. 1, comma 1, del	Indennità per il Direttore generale di progetto	€ 45.000,00				

³ Capitolo 6621-6622 dello stato di previsione del MIBAC.

⁴ Il bilancio di previsione 2022/2024 recava una previsione di stanziamento definitiva di 210 milioni di euro per il 2023.

⁵ In particolare, si pone riferimento alle quote espressamente previste dall'articolo 2 della legge n. 163/1985.

	D.L. 8.8.2013, n. 91 e di cui all'art. 6, comma 1, del DPCM 12.2.2014	Indennità per il Vice Direttore generale vicario	€ 40.000,00
	Costi n. 20 Unità di personale comandato presso la Struttura di supporto	Pagamento oneri F.U.A. di cui all'allegato tecnico al DL 91/2013 per il personale civile (max 18 unità)	€ 59.715,00
		Pagamento oneri aggiuntivi per prestazioni di lavoro straordinario di cui all'allegato tecnico al DL 91/2013 per il personale civile (max 18 unità) - Pagamento oneri aggiuntivi per prestazioni di lavoro straordinario personale militare (2 unità)	€ 82.430,04
	Costi n. 10 Unità di personale comandato presso l'Unità "Grande Pompei"	Pagamento oneri F.U.A. di cui all'allegato tecnico al DL 91/2013	€ 33.175,00
		Pagamento oneri aggiuntivi per prestazioni di lavoro straordinario di cui all'allegato tecnico al DL 91/2013	€ 15.127,80
	Eventuali indennità accessorie non continuative spettanti al personale dell'Unità "Grande Pompei" e della Struttura di supporto		€ 54.552,16
	Pagamento compensi 5 + 2 esperti struttura di supporto		€ 350.000,00
	Pagamento contratto di servizi in convenzione con ALES s.p.a. nell'abito del "Progetto per il rafforzamento della capacità organizzativa e gestionale degli uffici della Direzione Generale GPP - Unità Grande Pompei" - 4 Unità		€ 240.000,00

	Spese generali di funzionamento	Spese derivanti da: - attuazione di protocolli d'intesa con altri Enti Pubblici; - Contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di consulenza o di prestazione professionale ex art. 2, comma 2, del DM.19.2.2014; - pagamento oneri per formazione (es. corsi di formazione in aree d'interesse per il personale della Struttura di supporto e/o dell'Unità "Grande Pompei", materiale per finalità formative).	€ 20.000,00
		Indennità e rimborsi per missione del personale.	€ 40.000,00
		Spese generali per: - acquisto scaffali metallici ecc.; - acquisto materiale informatico ecc.; - acquisto abbonamenti annuali software; - acquisto cancelleria e materiale consumabile per ufficio (carta, toner, ecc.); - minuto mantenimento; - acquisto DPI - COVID 19; - acquisto attrezzature elettroniche per Smart Working e attività di video conference; - spese postali compresi bolli, imposte.	€ 35.000,00

		Spese per esigenza di mobilità	€ 35.000,00
		Totale esigenze 2023	€ 1.050.000,00
Articolo 8, comma 3			
(Proroghe termini in materia di Convenzioni con i Comuni per gli Uffici Giudiziari)			
preliminarmente si nota che il capitolo 1551 indicato esplicitamente dal comma 527 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (190/2014) cui rimanda l'articolo 21- <i>quinquies</i> del DL 83/2015 oggetto di proroga non reca alcun stanziamento. Comunque, anche considerando il capitolo 1550 indicato dalla RT si osserva che lo stanziamento a cui si attinge in copertura dovrebbe essere calibrato sulla legislazione vigente in assenza della proroga in questione, per cui andrebbe confermata la possibilità di destinare il 10% delle risorse alle finalità in questione rimodulando altre spese ⁶	Al riguardo, si rappresenta quanto segue: 1. il capitolo 1551, indicato dal comma 527 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, allo stato non reca alcun stanziamento in quanto, come indicato nel secondo periodo dello stesso comma "A partire dal 1° settembre 2015 la residua dotazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, confluisce in un apposito capitolo da istituire....."; 191/2014 tale nuovo capitolo è il 1550, istituito con la legge di bilancio 23 dicembre 2014, n. 191; 2. la disposizione trova adeguata copertura con lo stanziamento del capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite del 10% dello stanziamento previsto a legislazione vigente per l'anno 2023, pari a euro 321.520.000 sia in termini di competenza e di cassa, anche mediante l'adozione di politiche di razionalizzazione e riprogrammazione della spesa adottate da questa Amministrazione.		
Articolo 8, commi 5 -7			
(Proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari)			
per i profili di quantificazione, pur in considerazione degli elementi informativi forniti dalla RT considerati nella stima degli oneri, andrebbero richiesti elementi di dettaglio riguardo ai criteri e parametri	Al riguardo, si rappresenta quanto segue:		

⁶ Il cap.1550 reca 321 milioni di euro per il 2023.

considerati a tal fine in merito alle spese di missione. In merito alle spese di funzionamento, posto che si è fatto riferimento ai dati dell'ultimo triennio, andrebbe considerato il rilevante incremento dei prezzi dell'ultimo anno che potrebbe riflettersi in un aumento anche di tali spese.

- 1 in merito alle spese di funzionamento, si fa riferimento ai dati dell'ultimo triennio, pari ad euro 50.000,00 annui considerando che l'incremento dei prezzi e delle tariffe riscontrato nell'ultimo periodo potrà essere compensata attraverso l'adozione di politiche di efficientamento energetico e di razionalizzazione, che l'Amministrazione sta adottando per tutti gli uffici giudiziari, ivi comprese le strutture in cui trovano sede gli uffici giudiziari di Livorno e Portoferraio;
- 2 in relazione alla possibilità per i magistrati assegnati alle sezioni distaccate, di continuare a svolgere funzioni anche presso la sede principale, secondo la procedura tabellare prevista dall'articolo 7-bis del R.D. 30 gennaio 1941, n.12, trattandosi di ipotesi residuale, la stessa è suscettibile di determinare modesti effetti finanziari connessi al rimborso delle sole spese di viaggio, che sono state prudenzialmente stimate nella misura massima di 6.000,00 euro (2 missioni al mese x 6 magistrati x 10 mesi x 50,00 euro). A chiarimento di tale previsione si espongono, in dettaglio, i parametri utilizzati:

TRATTA	TARIFFE	
	min	max
Livorno-Piombino FS	8,90	8,90
Piombino-Portoferraio traghetto	14,73	21,25
Portoferraio-Piombino traghetto	13,23	19,75
Piombino-Livorno FS	8,90	8,90
totali	45,76	58,80
costo medio tratta	52,28	

TRATTA	TARIFFE	
	min	max
Barcellona P.G-Milazzo FS	2,10	2,10
Milazzo-Lipari traghetto	16,39	20,14
Lipari-Milazzo traghetto	13,89	17,64
Milazzo-Barcellona P.G. FS	2,10	2,10
totali	34,48	41,98

	<table border="1" data-bbox="1335 153 2074 354"> <tr> <td>costo medio tratta</td> <td>38,23</td> </tr> <tr> <td>costo medio per le due tratte</td> <td>45,26</td> </tr> <tr> <td>costo medio per missione arrotondato</td> <td>50,00</td> </tr> </table> <p data-bbox="1059 389 2074 456">Al riguardo si conferma la congruità della stima degli oneri indicati nella relazione tecnica predisposta da questa Amministrazione.</p>	costo medio tratta	38,23	costo medio per le due tratte	45,26	costo medio per missione arrotondato	50,00
costo medio tratta	38,23						
costo medio per le due tratte	45,26						
costo medio per missione arrotondato	50,00						
Articolo 10, commi 1-8 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)							
<p data-bbox="199 564 315 592">Comma 1</p> <p data-bbox="199 596 1037 783">si osserva che il rinvio di un anno dei divieti se da un lato è giustificato dal consistente numero di mezzi da sostituire in tempi ristretti mostra anche la difficoltà e necessità in capo agli enti locali di provvedere alla sostituzione del proprio parco autoveicoli con oneri che non risultano al momento quantificabili.</p> <p data-bbox="199 791 1037 978">Al fine di valutare la sostenibilità della misura, appare necessario quantificare l'onere discendente dal futuro adempimento di sostituzione del parco autoveicoli interessato dalla disposizione in esame ed evidenziare le risorse disponibili nei bilanci degli enti territoriali per la copertura dello stesso.</p>	<p data-bbox="1059 564 1176 592">Comma 1</p> <p data-bbox="1059 596 2074 783">La norma è finalizzata esclusivamente a prevedere la proroga al 1° gennaio 2024 del divieto di circolazione per i veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche Euro 2, introdotto dall'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.</p> <p data-bbox="1059 791 2074 1062">Come evidenziato dalla relazione tecnica, non sono ascrivibili alla proroga di cui trattasi effetti finanziari ulteriori rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, in quanto le risorse destinate al rinnovo del parco circolante dei mezzi destinati al trasporto pubblico locale sono state stanziare indipendentemente dall'introduzione del divieto di circolazione e la previsione della proroga è finalizzata, alla luce delle difficoltà riscontrate dagli enti territoriali, per l'espletamento delle procedure di acquisto per garantire <i>medio tempore</i> adeguati livelli del servizio di trasporto pubblico locale.</p> <p data-bbox="1059 1070 2074 1294">Ed invero, nella relazione tecnica del citato articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, si evidenzia che il comma 3-ter del medesimo articolo 4 ha previsto un finanziamento destinato a contribuire a detto rinnovo dei mezzi, evidenziando che detti contributi rappresentano solo parte di un più ampio piano di interventi attuato a livello nazionale per il rinnovo dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale.</p> <p data-bbox="1059 1302 1263 1329">In particolare:</p> <p data-bbox="1059 1337 2074 1412">-il "Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile" attraverso il Decreto Interministeriale del 14 febbraio 2020 n. 81, il Decreto Interministeriale del 06 giugno</p>						

<p>Comma 2</p> <p>in merito ai profili di compatibilità con la normativa europea della proroga del termine per la conclusione delle procedure per l'affidamento della concessione autostradale in esame, si ribadisce quanto già evidenziato in precedenza⁷ che l'espressa introduzione della facoltà di ricorrere alla procedura della finanza di progetto, si pone in deroga all'articolo 178, comma 8-bis del codice dei contratti pubblici, anche se tale deroga non è esplicitata. Infatti il comma 8-bis citato prevede che le amministrazioni non possono procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 183. Considerato che tale ultima norma sarebbe stata introdotta, secondo quanto affermato dal Governo italiano e dalla Commissione europea, per garantire la massima apertura possibile alla concorrenza delle concessioni autostradali e che la concessione dell'autostrada A22 del Brennero è scaduta il 30 aprile 2014, al fine di escludere eventuali procedure di infrazione, andrebbe acquisito il parere del Governo</p>	<p>2020 n. 234 ed il Decreto Interministeriale del 09 febbraio 2021 n. 71 stanziava 3,885 miliardi di euro dal 2019 al 2033 per il rinnovo del parco autobus;</p> <ul style="list-style-type: none"> - il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” trasmesso alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 e definitivamente approvato dal Consiglio il 13 luglio 2021 prevede ulteriori 1,915 miliardi di euro; - il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito dalla legge n. 101 del 2021 ha istituito il Fondo complementare al PNRR che prevede ulteriori 0,6 miliardi di euro per l'acquisto di autobus extraurbani a propulsione GNL. <p>Le risorse disponibili nei bilanci degli enti locali per la sostituzione del parco autoveicoli interessato dalla disposizione sono, pertanto, stati considerati nella previsione di cui si dispone la proroga e alla cui relazione tecnica si rimanda per completezza.</p> <p>Comma 2</p> <p>La Società Autostrade del Brennero S.p.A. gestisce la tratta autostradale A22 Brennero – Modena, per complessivi 314 km, in forza della Convenzione sottoscritta con ANAS il 29 luglio 1999, integrata e modificata con Atti Aggiuntivi del 6 maggio 2004 e del 18 ottobre 2005. La scadenza della concessione è intervenuta alla data del 30 aprile 2014, a decorrere della quale la società prosegue nell'ordinaria amministrazione dell'infrastruttura.</p> <p>L'infrastruttura in oggetto rientra all'interno del corridoio Scandinavo-mediterraneo (SCAN-MED), il quale rappresenta uno dei corridoi individuati come prioritari nella strategia europea TEN-T (Trans European Network-Transport), che mira a sviluppare un'ampia rete europea dei trasporti (stradali, ferroviari, navali, portuali, aeroportuali) con l'obiettivo di collegare i territori ed eliminare le barriere tecniche al transito di persone e merci attraverso la costruzione di nuove infrastrutture e la modernizzazione di quelle già esistenti, l'innovazione digitale, l'adozione di standard comuni.</p> <p>Tenuto conto della valenza strategica della tratta autostradale in oggetto, in data 14 gennaio 2016 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol</p>
--	---

⁷ NL n. 269 del 2021.

<p>circa eventuali profili di incompatibilità con la normativa europea in materia.</p>	<p>unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio scandinavo mediterraneo.</p> <p>Il suddetto Protocollo di Intesa recepisce le disposizioni di cui agli articoli 2 e 17 della Direttiva 2014/23/UE e consente, attraverso l'individuazione e l'adozione di misure da attuarsi con strumenti normativi e amministrativi, l'affidamento in house della suddetta tratta a società interamente partecipata dalle amministrazioni pubbliche territoriali e locali aderenti al suddetto protocollo.</p> <p>Alla luce della rilevanza strategica dell'infrastruttura, con l'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è stata prevista la possibilità di gestione della tratta autostradale A22 tramite il ricorso all'istituto dell'in house providing da parte delle Regioni, attraverso una società partecipata integralmente da soggetti pubblici.</p> <p>Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal citato articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, è stato predisposto uno schema di Accordo di cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art. 17 della Direttiva 2014/23/UE, il quale è valutato compatibile con il diritto eurounitario da parte dei competenti Uffici della Commissione Europea.</p> <p>Data la mancata sottoscrizione del suddetto Accordo di cooperazione e la diffusione della emergenza sanitaria legata al virus Sars Covid-19, nonché al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali e l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, nonché di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle medesime infrastrutture, l'articolo 2, comma 1-bis del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ha previsto la possibilità di affidare la concessione della tratta autostradale A22 attraverso la procedura prevista dall'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Finanza di progetto), in alternativa allo strumento dell'in house providing.</p> <p>In particolare, l'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1-bis del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, esattamente come quello definito per l'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, è circoscritto esclusivamente a specifiche infrastrutture rilevanti all'interno dei collegamenti ferroviari e su gomma europei.</p> <p>Alla luce delle circostanze richiamate e della centralità strategica che riveste la tratta autostradale A22, il ricorso all'istituto della finanza di progetto ai sensi del citato</p>
--	--

<p>Comma 3</p> <p>In relazione all'utilizzo in copertura delle risorse presenti sui vari fondi per provvedere alla copertura dell'onere recato dalla norma, andrebbe assicurato che nessun pregiudizio sia recato alle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle risorse dei predetti fondi.</p> <p>Comma 4</p> <p>atteso che la proroga per il perfezionamento dell'aggiornamento dei piani economici finanziari è legata al termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali, andrebbe chiarito se dal differimento del termine per l'adeguamento di dette tariffe possa derivare, per i soggetti concessionari che sono inclusi nel perimetro della p.a., una eventuale diminuzione di entrate, rispetto alle previsioni considerate nei tendenziali.</p>	<p>articolo 183 del decreto legislativo n. 50 del 2016 costituisce un'alternativa alle modalità di affidamento in house della gestione dell'infrastruttura, prevista dall'articolo 13-bis del decreto-legge n. 148 del 2017.</p> <p>Come evidenziato all'interno della relazione tecnica ed illustrativa del citato articolo 2, comma 1-bis del decreto-legge n. 121 del 2021, la disposizione pone una specifica deroga alle previsioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che vieta alle amministrazioni di affidare le concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 183 di tale codice.</p> <p>In particolare, la deroga al citato comma 8-bis dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 50 del 2016 trova fondamento nella specificità della tratta autostradale in esame, con la finalità di assicurare la realizzazione degli interventi legati al menzionato corridoio scandinavo-mediterraneo, essenziali sia a livello locale, per lo sviluppo del territorio e dell'economia dei territori coinvolti, che a livello europeo, per garantire la libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone all'interno del mercato unico.</p> <p>Comma 3</p> <p>Si conferma la disponibilità delle risorse a valere sui fondi in esame per il 2023 e si forniscono le necessarie rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle risorse rimanenti, a fronte di utilizzi già programmati a valere delle medesime risorse per la stessa annualità.</p> <p>Comma 4</p> <p>Al riguardo, si rappresenta che la norma non configura una sospensione delle tariffe ma il mero differimento del termine relativo agli adeguamenti delle stesse, al fine di garantire che tale adeguamento possa avvenire sulla base di piani economico-finanziari aggiornati ai sensi del nuovo sistema regolatorio fissato dall'Autorità di regolazione dei trasporti (ART). L'esigenza di predisporre i piani finanziari secondo il sistema regolatorio dell'ART è condizione indispensabile per la quantificazione delle variazioni tariffarie. Poiché la disposizione stabilisce che l'aggiornamento dei piani</p>
--	--

<p>Detto chiarimento risulta opportuno in quanto, secondo quanto affermato nel passato dal Governo, la neutralità finanziaria per i concessionari sarà ottenuta per mezzo di appositi conguagli: sembra quindi evincersi che siffatti “conguagli” siano disposti a fronte di posticipi di entrate già attese; ove tale interpretazione risultasse confermata, andrebbero dunque esclusi possibili riflessi sui bilanci di enti facenti parte del conto consolidato della pubblica amministrazione.</p> <p>Inoltre, andrebbero forniti chiarimenti circa eventuali effetti sui canoni, commisurati al gettito dei pedaggi, dovuti dai concessionari allo Stato e ad ANAS (soggetto che fa parte del perimetro delle amministrazioni pubbliche).</p>	<p>economici finanziari - che regolerà il periodo quinquennale successivo alla scadenza del periodo regolatorio (per la maggior parte dei concessionari il 31/12/2018) - debba perfezionarsi entro il 31 dicembre 2023, con ciò rendendo possibile l’adeguamento tariffario entro lo stesso anno 2023, e poiché la variazione tariffaria che verrà determinata avrà decorrenza dal 1° gennaio 2024, è garantito il principio di neutralità finanziaria, non producendosi conseguentemente effetti a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 10, commi 9-10 (Sospensione dei versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle imprese, per Lampedusa e Linosa)</p>	
<p>si osserva innanzitutto che non appare chiara la motivazione alla base dell'assunto della RT per il quale la norma in esame "non è suscettibile di produrre un gettito inferiore a quello ottenibile dalla riscossione a mezzo ruolo già ordinariamente incluso nelle previsioni delle entrate del bilancio dello Stato", atteso che il semplice decorrere del tempo rende intuitivamente più probabile l'inefficacia totale o parziale dell'azione esecutiva. Inoltre, anche ammettendo che si operi ad invarianza di gettito complessivo, si osserva che metà degli importi dovuti potrebbe essere versata in 24 rate mensili a decorrere dal 30 novembre 2023, con evidenti, negativi riflessi di cassa per il corrente anno, anche considerando che le procedure connesse alla riscossione a mezzo ruolo dovrebbero già essere avviate. A titolo informativo, per dare idea dell'ordine di grandezza delle somme in questione, si ricorda che la RT al decreto-legge n. 104 del 2020 stimava in circa 12 milioni di euro complessivi le somme non versate nel 2020 a titolo di tributi, contributi previdenziali e premi INAIL.</p>	<p>Al riguardo, si osserva, che la valutazione di neutralità finanziaria è motivata dalla circostanza che, all’esito dei primi controlli automatizzati, secondo quanto riferito dall’Agenzia delle Entrate, solo una minima parte dei soggetti interessati è risultata adempiente, e che ciò – tenuto conto anche dell’avvenuta iscrizione a ruolo di numerose posizioni tra quelle interessate – induce a ritenere che il gettito derivante dai versamenti prorogati sarebbe comunque acquisito solo con le tempistiche della riscossione mediante ruolo, tipicamente più lunghe. D’altro canto, a fronte di siffatto scenario, la possibilità di versamento rateale offre un’ulteriore prospettiva di possibile recupero “spontaneo” anche rispetto ai rischi di incapienza delle ulteriori procedure coattive incoate a fini di recupero coattivo.</p>
<p>Articolo 10, comma 11 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)</p>	
<p>al fine di determinare con esattezza l'onere, appare necessario che siano fornite maggiori delucidazioni circa l'andamento degli utili di</p>	<p>Relativamente alle delucidazioni circa l'andamento degli utili di gestione registrati dall'Azienda e versati all'entrata dello Stato, contestualmente alla richiesta di fornire al</p>

<p>gestione registrati dall'Azienda e versati all'entrata dello Stato, fornendo al contempo i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere per l'anno 2023. Inoltre, sempre per circoscrivere con precisione l'onere, andrebbe valutata l'opportunità di precisare l'esercizio finanziario a cui si riferiscono gli utili di gestione risultanti dal conto economico per i quali non si procede al versamento.</p> <p>In merito all'utilizzo delle risorse a valere sul fondo per le esigenze indifferibili, andrebbe assicurato che nessun pregiudizio sia recato alle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.</p>	<p>contempo i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere per l'anno 2023 si rappresenta che si è tenuto conto dei risultati economici degli ultimi anni e dell'attuale contesto congiunturale particolarmente sfavorevole che ha determinato una crescita rilevante dei costi per effetto del prezzo dei carburanti, nonché della contrazione dei ricavi per effetto della crisi pandemica.</p> <table border="1" data-bbox="1064 359 1451 558"> <thead> <tr> <th>ANNO</th> <th>UTILI RIVERSATI (euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>447.195,85</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>116.758,99</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>884.480,87</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pertanto, in via prudenziale, tralasciando il peggioramento delle condizioni economiche come prima evidenziato, è stato considerato, anche per gli anni successivi, il medesimo utile prodotto nell'ultimo bilancio approvato (il più alto del triennio) e conseguentemente riversato allo stato di previsione dell'entrata dello Stato, pari a 890 mila euro.</p> <p>Relativamente all'opportunità di precisare l'esercizio finanziario a cui si riferiscono gli utili di gestione risultanti dal conto economico per i quali non si procede al versamento, si rappresenta che la norma dispone che tale obbligo non trova applicazione dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (esercizio finanziario 2022) e fino al 31 dicembre 2023.</p> <p>In merito all'utilizzo delle risorse a valere sul fondo per le esigenze indifferibili si assicura che nessun pregiudizio è recato alle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.</p>	ANNO	UTILI RIVERSATI (euro)	2019	447.195,85	2020	116.758,99	2021	884.480,87
ANNO	UTILI RIVERSATI (euro)								
2019	447.195,85								
2020	116.758,99								
2021	884.480,87								
<p>Articolo 11, comma 4 (Misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto)</p>									
<p>atteso che la proroga in esame determina un differimento di attività e spese rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente, andrebbe confermato che tali effetti siano stati scontati nei tendenziali di spesa o altrimenti andrebbero compensati gli effetti per il 2023.</p>	<p>Si conferma che gli effetti determinati dalla proroga sono scontati nei tendenziali di spesa, tenuto conto che le risorse afferenti al bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono state tutte già trasferite sulla contabilità speciale intestata al Prefetto.</p>								
<p>Articolo 11, comma 5 (Disposizioni per la perimetrazione dei Siti di interesse Nazionale)</p>									

<p>al fine di poter verificare che le attività di ripermetroazione saranno effettivamente effettuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e a dimostrazione di quanto affermato dalla RT, circa l'assenza di oneri, andrebbero fornite maggiori informazioni relativamente alle risorse destinate allo scopo presenti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.</p>	<p>Si conferma che le attività di ripermetroazione saranno svolte con le risorse umane e strumentali già disponibili presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, specificamente presso la Direzione USSRI competente in materia di bonifiche e che già provvede alle attività di perimetroazione dei SIN ai sensi dell'articolo 11, comma 1, let. g), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 128 del 2021 "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica", nonché dell'articolo 11, comma 1, let. g), n. 5), del decreto n. 458 del 10 novembre 2021 "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica". Si precisa che l'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legge n. 152 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 233 del 2021, è intervenuto sulla procedura di ripermetroazione dei SIN già prevista dalla legislazione previgente mediante l'iter ordinario previsto dall'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p>
<p>Articolo 11, comma 7 (Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)</p>	
<p>Si osserva che la proroga evita il defianziamento da parte del CIPES dell'intervento in esame. A tal fine, andrebbe chiarito se tale proroga esplica effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente.</p>	<p>Al riguardo, si conferma quanto riportato nella RT, ovvero che le disposizioni non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, non potendosi registrare a livello previsivo effetti diversi rispetto a quanto già scontato a legislazione vigente.</p>
<p>Articolo 12 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy)</p>	
<p>in relazione al comma 1, si osserva che l'estensione del periodo nel quale i proventi della vendita degli <i>asset</i> di Alitalia vengono nettizzati di una serie di costi per essere quindi destinati in prededuzione al soddisfacimento dei crediti dello Stato appare suscettibile di incidere negativamente sull'<i>an</i> o perlomeno sul <i>quantum</i> del rimborso dei numerosi prestiti statali erogati ad Alitalia, con conseguenti riflessi sulla finanza pubblica.</p>	<p>Al riguardo, si evidenzia che le previsioni di finanza pubblica non scontano la restituzione dei prestiti concessi, essendo intervenuta una riclassificazione degli stessi come contributi a fondo perduto.</p>
<p>Articolo 13, comma 5 (Dotazioni rappresentanze diplomatiche e interventi umanitari in aree di crisi)</p>	
<p>per i profili di quantificazione, riprendendo in parte considerazioni formulate a suo tempo sull'articolo 38 del decreto-legge n. 17/2022⁸, si</p>	<p>L'articolo 13, comma 5, del decreto legge n. 198/2022 proroga per l'anno 2023 la possibilità di ottenere la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle restituzioni dovute da</p>

⁸ XVIII Legislatura, Nota di Lettura n. 302, pagine 85-86.

osserva che, fermo restando la neutralità del dispositivo oggetto di proroga per il 2023, andrebbero non di meno richieste ulteriori informazioni in merito agli stati di previsione (Difesa o Esteri) e capitoli di bilancio interessati dalle contribuzioni originarie, nonché relativamente ai capitoli che verrebbero interessati dalla riassegnazione in conto spesa che si dispone con la norma in esame anche per il 2023⁹.

organizzazioni internazionali che siano state destinatarie di contributi finalizzati al sostegno alle forze armate e di sicurezza afgane. Come noto, tali contributi sono stati autorizzati fino all'anno 2021 con il provvedimento (prima disposizione primaria d'urgenza e poi deliberazione annuale ai sensi della legge n. 145/2016) di autorizzazione delle missioni internazionali. Le relative autorizzazioni di spesa erano in favore dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e confluivano su capitolo appositamente istituito (3397, afferente alla Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza).

La riassegnazione delle restituzioni che saranno effettuate dalle organizzazioni internazionali beneficiarie dei contributi (NATO e UNDP, in quanto organizzazioni che gestivano i due fondi fiduciari destinati rispettivamente al sostegno delle forze armate e delle forze di sicurezza afgane) potrà avvenire verso tutti i capitoli di spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che rispondono alle finalità indicate dall'articolo 38 del decreto legge n. 17/2022 (per l'incremento delle dotazioni finanziarie delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di prima categoria nonché per il finanziamento di interventi di aiuto e di assistenza, anche umanitaria, in aree di crisi). A mero titolo esemplificativo, quanto alla prima finalità, si citano i capitoli 1613 ("dotazioni finanziarie per le rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari di prima categoria", di parte corrente) e 7248 ("dotazione finanziaria in conto capitale per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria"). Quanto alla seconda finalità, sempre a mero titolo di esempio, si citano i capitoli 1156 ("spese per la tutela interessi italiani e sicurezza connazionali all'estero in emergenza"), 2185 ("somma da assegnare all'agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per l'attuazione di iniziative di cooperazione internazionale") e 2186 ("somme da destinare a interventi di sostegno a favore delle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi"). Nel rispetto delle finalità indicate dalla legge, la determinazione dei capitoli di spesa verso i quali riassegnare i fondi eventualmente restituiti e l'entità a ciascuno di essi riassegnata sarà determinata con il provvedimento di riassegnazione, anche in relazione all'entità delle somme che saranno restituite e ai tempi i cui si verificherà la restituzione.

L'effetto sui saldi di finanza pubblica non può che essere nullo, in quanto l'entrata (incerta nel se, nel quanto e nel quando) per espressa disposizione normativa potrà

⁹ Dalla ricognizione dei dati riportati nell'Annuario 2021 del MAE, risulterebbe un ammontare di erogazioni complessivo (Doni + Crediti) in favore dell'Afghanistan pari a 19,2 milioni di euro nel 2020. Non sono riportate indicazioni specifiche relativamente alle erogazioni veicolate alla NATO. Cfr. Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Annuario 2021, pagina 250.

<p>Inoltre, venendo al profilo d'impatto sui saldi, sebbene il Governo abbia a suo tempo assicurato che trattasi di rinuncia a "maggiore gettito"¹⁰, andrebbero comunque evidenziati i relativi effetti finanziari nel prospetto riepilogativo allegato alla RT.</p>	<p>essere riassegnata a un capitolo di spesa esclusivamente nell'esercizio in cui si produrrà e per l'esercizio medesimo.</p> <p>Con riferimento alla richiesta di evidenziare gli effetti finanziari nel prospetto riepilogativo allegato alla RT, si conferma che si tratta di somme nella materiale disponibilità di organizzazioni internazionali (NATO e UNDP), relative a contributi previsti come erogazioni a dono e che il relativo versamento nell'anno 2023 di tali somme all'entrata del bilancio dello Stato e la contestuale riassegnazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale non comporta pertanto oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 16, comma 4 (Proroga concessioni demaniali marittime, lacuali o fluviali per le società e associazioni sportive)</p>	
<p>andrebbe assicurato che la proroga in esame risulti compatibile con la normativa europea in materia.</p>	<p>La scelta di prorogare le concessioni in essere è stata già precedentemente effettuata durante l'emergenza nazionale da COVID-19 quale misura di riequilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio e risulta essere tuttora necessaria alla luce degli effetti derivanti dall'aumento straordinario del costo dell'energia. Parimenti, in relazione alle concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali non sussiste alcuna problematicità rispetto al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dal momento che tale tipologia di concessioni non è stata presa in considerazione da quest'ultimo. Pertanto, in considerazione dei precedenti attuati e della natura eccezionale degli eventi attualmente in corso, si ritiene che la presente proposta normativa sia compatibile con la normativa europea in materia.</p>
<p>Articolo 16, comma 5 (Trattenimento indennità per i collaboratori sportivi da parte di Sport e salute S.p.A.)</p>	
<p>non vi sono osservazioni da formulare, nel presupposto che i 14,5 milioni di euro circa indicati dal dispositivo corrispondano effettivamente alle somme non utilizzate per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse alla pandemia, risultate eccedenti e ancora non riversate all'entrata dalla società Sport e Salute spa, anche considerando che il fondo utilizzato a copertura presenta le occorrenti disponibilità. Andrebbe tuttavia chiarito a quale titolo la Società in questione abbia trattenuto finora (ovvero prima del presente provvedimento) le somme</p>	<p>L'importo pari a 14, 5 milioni di euro corrisponde alle somme non utilizzate per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse alla pandemia, risultate eccedenti rispetto allo stanziamento. La Società Sport e Salute S.p.A., previa informativa alle competenti Autorità di governo, ha trattenuto tali risorse eccedenti in una contabilità separata, la quale ne impedisce l'utilizzo per diversa finalità. Tale trattenuta è stata effettuata allo scopo di far fronte al rischio derivante dal contenzioso che i potenziali aventi diritto alla misura avrebbero potuto attivare, con corrispondenti ricadute sul bilancio dell'ente. Tuttavia, il trascorrere del tempo ha ormai ridotto significativamente tale rischio di contenzioso. Poiché, ad oggi, le predette risorse non</p>

¹⁰ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino Giunte e Commissioni, Commissione Bilancio, 11 aprile 2022, p. 33.

<p>eccedenti, atteso che la scadenza per il loro riversamento all'entrata (15 ottobre 2021) risulta ampiamente superata.</p>	<p>sono state utilizzate, si pone l'esigenza di impiegarle per una ulteriore misura a sostegno del settore relativa all'aumento dei costi dell'energia elettrica, la quale sostenga gli operatori, in proporzione all'aumento sopportato.</p>
<p>Articolo 17 (Disposizioni relative all'acquisizione dalle agenzie di stampa di servizi informativi per le pubbliche amministrazioni)</p>	
<p>Per quanto riguarda l'articolo 17, si fa presente che la relazione tecnica asserisce che alle attività previste dai commi da 2 a 5, inclusi la tenuta dell'elenco delle Agenzie di stampa e il supporto tecnico al Comitato per la definizione dei fabbisogni e dei corrispettivi dei servizi editoriali, provvederà il Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al fine di comprovare tale invarianza d'oneri, andrebbero forniti elementi ulteriori rispetto a quelli contenuti nella relazione tecnica. Inoltre, tale clausola di invarianza, affinché abbia valore normativo, andrebbe inserita nel dispositivo.</p>	<p>Il provvedimento in oggetto proroga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 la scadenza dei contratti per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con le agenzie di stampa; tale scadenza è attualmente fissata al 31 dicembre 2022 ai sensi all'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. La copertura degli oneri generati dalla proroga semestrale non implica nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. La proroga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 dei contratti con le Agenzie di stampa comporta una spesa di 46 milioni di euro a valere sugli ordinari stanziamenti e nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anno finanziario 2023.</p> <p>Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 strutturano una procedura per l'individuazione delle Agenzie di stampa "di rilevanza nazionale" i cui servizi sono acquisiti dalle amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63, comma 2 del decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni non generano nuovi e ulteriori oneri finanziari. L'acquisizione dei servizi dei servizi giornalistici ed informativi dalle agenzie di stampa rientra nelle competenze attribuite al Dipartimento, che già dispone di risorse umane e strumentali adeguate e dedicate a tale attività. Sotto il profilo delle risorse finanziarie, ai sensi della vigente normativa, il Dipartimento procede annualmente all'acquisizione dei servizi di agenzia di stampa per le Amministrazioni dello stato nei limiti delle disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministro; le disposizioni di cui ai commi 2,3, 4 e 5, nel definire una differente procedura non dispongono l'utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive a quelle reperibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio.</p>
<p>Articolo 19 (Proroga in materia di stipula delle convenzioni per la concessione delle sovvenzioni nell'ambito del progetto relativo agli ecosistemi e dell'Unità tecnica-amministrativa per la gestione dei rifiuti in Campania)</p>	
<p>in merito al comma 1, attesa la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la stipula della convenzione per la concessione delle sovvenzioni e considerato che il comma 5-bis, dell'articolo 42, del decreto-legge n. 50</p>	<p>Al riguardo, nel segnalare preliminarmente che la proroga riguarda esclusivamente le convenzioni da stipulare in relazione allo scorrimento della graduatoria prevista dall'art. 42, comma 5-bis del d.l. 50/2022, si conferma quanto riportato nella RT,</p>

<p>del 2022 prevede per tali finalità lo stanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, andrebbero forniti chiarimenti circa gli impatti che la proroga potrebbe determinare sui saldi di finanza pubblica e, in particolare, se tali effetti sono in linea con quanto già scontato nei tendenziali.</p>	<p>ovvero che le disposizioni non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, non potendosi registrare a livello previsivo effetti diversi rispetto a quanto già scontato a legislazione vigente.</p>
--	--